



COMUNICATO UFFICIALE N. 138 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 101/AA, 102/AA, 103/AA e 104/A/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 102 pfi 19-20 adottato nei confronti del Sig. Antonio OBBIETTIVO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio OBBIETTIVO, dirigente della A.S.D. Pro Italia Galatina nelle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 – 2017, in violazione dell'art. 4 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, perché nel corso di una telefonata in data 30.4.2016 con il Sig. Pasquale Danilo Coluccia, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.06.2019, all'interno e nell'interesse della A.S.D. Pro Italia Galatina nonché persona alla quale era riconducibile il controllo e la gestione di tale società, proferiva espressioni riprovevoli e gravemente minacciose riferite ai dirigenti della A.S.D. Leverano, contro la cui squadra la A.S.D. Pro Italia Galatina doveva disputare il giorno dopo la gara di spareggio per la promozione nella categoria superiore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio OBBIETTIVO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Obbiettivo;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1326 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea D'AMATO e Marco ROMAGNOLI e della società A.S.D. POGGIO SAN LORENZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA D'AMATO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Poggio San Lorenzo, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F., all'art. 44 del Regolamento della L.N.D. nonché all'art. 39 lett. E) e lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019 (dall'inizio del Campionato al 12 aprile 2019, giorno in cui risulta ratificato il tesseramento del tecnico sig. Damiro Clementini), violato l'obbligo di affidare la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Poggio San Lorenzo - partecipante al Campionato di Seconda Categoria - Girone C, organizzato dal Comitato Regionale Lazio L.N.D. - ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, formalmente tesserato per la società, e per avere consentito o, comunque, non impedito che tale ruolo venisse di fatto esercitato, durante gli allenamenti e le gare, dal sig. Marco Romagnoli, soggetto non iscritto nei ruoli, sprovvisto della necessaria abilitazione del Settore Tecnico e tesserato per la Società in qualità di consigliere, per come confermato dall'interessato e dagli altri soggetti auditi e risultante dall'anagrafica federale e dalle distinte di gara;

MARCO ROMAGNOLI, all'epoca dei fatti tesserato quale consigliere per la A.S.D. Poggio San Lorenzo, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F. e all'art. 39 lett. E) e Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019 (dall'inizio del Campionato al 12 aprile 2019, giorno in cui risulta ratificato il tesseramento del tecnico sig. Damiro Clementini) di fatto assunto, in assenza della prescritta abilitazione e dell'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Poggio San Lorenzo partecipante al Campionato di Seconda Categoria - Girone C organizzato dal Comitato Regionale Lazio, durante gli allenamenti e le gare, per come confermato dall'interessato e dagli altri soggetti auditi e risultante dall'anagrafica federale, dove è censito come consigliere, nonché dalle distinte di gara;

A.S.D. POGGIO SAN LORENZO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale

appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea D'AMATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POGGIO SAN LORENZO, e dal Sig. Marco ROMAGNOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il sig. Andrea D'AMATO, di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Marco ROMAGNOLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POGGIO SAN LORENZO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1075 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo MORGIA e Domenico PIROLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MORGIA, Presidente della Asd Polisportiva Supino all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell' art. 23, comma 1, delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., punto 14, lett. C, pubblicato il 01/07/2018, per avere consentito, permesso e autorizzato, nella sua qualità, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di Serie C2 di calcio a cinque, nella stagione 2018/19, al Signor Domenico Piroli , tesserato quale dirigente, seppur sprovvisto della necessaria qualifica per la suindicata categoria, in quanto privo dei titoli abilitativi richiesti dalla già richiamata disposizione federale, quali lo status di allenatore di Calcio a Cinque, abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;

DOMENICO PIROLI, Dirigente tesserato con la Asd Polisportiva Supino all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell' art. 23, comma 1 delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., punto 14, lett. C, per avere assunto, nella stagione 2018/19, senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di Serie C2 di calcio a cinque, in assenza della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, comparando formalmente in tale qualità nelle distinte delle gare *Asd Polisportiva Supino / Asd Frassati Agnani* del 10/11/2018, *Asd Polisportiva Supino / Sporting Club Palestrina* del 08/12/2018 e *Asd Polisportiva Supino / Asd Ardea* del 19/01/2019;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo MORGIA e Domenico PIROLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Massimo MORGIA, di 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Domenico PIROLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1416 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giacomo DI GIULIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIACOMO DI GIULIO, allenatore di base iscritto all'albo del settore tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione 2018/2019 e precisamente fino al 20.12.2018, data del proprio tesseramento, le funzioni di allenatore in favore della F.C. ASD Tossicia (partecipante al Campionato Promozione Girone A – Abruzzo), senza essere regolarmente tesserato con quest'ultima, secondo quanto emerso da numerose distinte di gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giacomo DI GIULIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Giacomo DI GIULIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina